Le responsabilità del medico nel caso di doping

Data 10 maggio 2005
Categoria medicina_legale

Doping é la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degliatleti.

A margine dei recenti casi sportivi, che hanno coinvolto in prima persona il medico della Juventus, e' utile fare un po' di chiarezza. Benché molto spesso le due cose vengano confuse tra loro, esiste una distinzione fondamentale tra "doping" e " abuso di stupefacenti" . Infatti si tratta di questioni del tutto diverse: benche' alcuni farmaci possano appartenere ad entrambi i gruppi (ad esempio alcuni anfetaminici) non e' detto che cio' avvenga sempre.
Per gli stupefacenti la legge ha stabilito in modo inequivocabile le indicazioni, la prescrizione, la distribuzione e l' uso di tali farmaci per tutti i soggetti, con differenziazioni dovute all' iscrizione in verie tabelle che dettagliano analiticamente l' uso e la prescrivibilita' di tali farmaci L' uso di tali farmaci al di fuori delle indicazioni autorizzate costituisce di per se' reatopenale.
Le sostanze "dopanti" sono invece sostanze o farmaci di uso comune, liberamente prescrivibili per una serie svariata di patologie piu' o meno gravi, di uso molto diffuso. Alcune di queste non sono neppure veri e propri farmaci. Il loro uso non costituisce di per se' reato.
Il reato si concretizza solo quando la cessione o l' uso avvengano in concomitanza con attivita' sportive e siano finalizzate all' alterazione dei risultati.
Non e' la sostanza in se' che fa il doping, ma e' l'uso che se ne fa: il tentativo di alterare, mediante tali sostanze, le performance degli atleti. "Atleta dopato" non e' quindi assolutamente sinonimo di "atleta drogato".
Le norme sul doping: "costituiscono doping la somministrazione o l'assunzione di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ... idonee a modificare le condizioni psicofisiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti ... sono equiparate al doping la somministrazione di farmaci e l'adozione di pratiche non giustificate da condizioni patologiche, finalizzate e comunque idonee a modificare i controlli sull'uso dei farmaci delle sostanze… ".
Vengono quindi considerate "dopanti", qualora assunti da un atleta, tutta una serie di sostanze che, usati in circostanze diverse, sarebbero da considerare farmaci utili o addirittura salvavita.
Allo scopo di controllare meglio il fenomeno doping, il Ministero della Sanita' ha istituito la Commissione per la Vigilanza e il controllo sul Doping, e ha anche costituito, aggiornandolo periodicamente, l'elenco delle sostanze dopanti. In questo elenco sono compresi farmaci di importante effetto clinico come i beta bloccanti, i corticosteroidi, gli anestetici locali, i diuretici, senza contare i tristemente famosi anabolizzanti, e le emotrasfusioni. Tra le sostanze "dopanti" siano stati inclusi anche principi attivi solitamente considerati innocui o usati per patologie del tutto diverse, come ad esempio: Caffeina, Efedrina, Clortalidone, Idroclorotiazide, Furosemide e altri diuretici, Alcool, Cortisonici, Betabloccanti, Anestetici locali.
Alcune norme di interesse per il medico:
- Legge 14/12/2000 n. 376, pubblicata sulla G.U. del 18/12/2000 n. 294 stabilisce che "salvo che il fatto costituisca piu' grave reato, e' punito con la reclusione da tre mesi a tre anni e con la multa da lire 5 milioni a lire 100 milioni, chiunque procura ad altri, somministra, o assume o favorisce comunque l'utilizzo di farmaci o di sostanze biologicamente o farmacologicamente attive ricomprese nelle classi previste dall'art. 2 comma 1, che non siano giustificati da condizioni patologiche e che siano idonee a modificare le condizioni psicofiche o biologiche dell'organismo al fine di alterare le prestazioni agonistiche degli atleti .... . La pena e' aumentata se dal fatto deriva un danno per la salute, se il fatto e' commesso nei confronti di un minorenne, se il fatto e' commesso da un componente o da un dipendente del CONI, se il fatto e' commesso da chi esercita una professione sanitaria, in questo caso consegue l'interdizione temporanea all'esercizio della professione".
Non solo: "chiunque commercia i farmaci .... attraverso canali diversi dalle farmacie aperte al pubblico, dalle farmacie ospedaliere e da altre strutture che detengono farmaci direttamente, destinati all'utilizzazione sul paziente, e' punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da lire 10 milioni a lire 150 milioni".
Per evitare l' aggiramento delle norme mediante la distribuzione dei farmaci dopanti sotto forma di galenici (preparati dal farmacista e quindi non risultanti tra le comuni prescrizioni del SSN) la legge prevede appunto che le preparazioni galeniche, officinali o magistrali che contengono i principi attivi appartenenti alle classi farmacologiche vietate, sono prescrivibili solo dietro presentazione di ricetta medica non ripetibile; il farmacista e' tenuto a conservare l'originale della ricetta per sei mesi.
E' quindi evidente come diversi soggetti possano venire implicati nel compimento di tali reati: il medico che incautamente avesse prescritto tali farmaci (o il farmacista che li distribuisse irregolarmente) incorrerebbe, oltre alle pene detentive e pecuniarie, anche nell' interdizione all' esercizio professionale; alle "sole" pene detentive e pecuniarie incorrerebbero invece il procacciatore, il custode, il distributore, l' eventuale importatore.
Leleggi:
I farmaci stupefacenti sono regolati dal D.L. 539 del 30/12/92 e successive modificazioni (fondamentalmente dalla legge 8/2/2001, n. 12, G. U. n. 41 del 19/2/01).
Le sostanze dopanti sono disciplinate essenzialmente dal Decreto 31/10/2001 n. 440, e dalla Legge 14 Dicembre 2000 n. 376 e succ. modificazioni
Il Codice Deontologico (art. 76) vieta espressamente al medico di consigliare, prescrivere o somministrare trattamenti

dopanti. Queste regole forse non sono abbastanza rispettate, ma le conseguenze di un incauto comportamento possono essere gravi.
Daniele Zamperini
GuidoZamperini